



## **MOG CVA**

### ***Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023***

<b>CAUSALE</b>	<b>DATA</b>
Redazione PTPCT 2021 -2023	15.03.2021

**INDICE**

<b>1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>2. SOGGETTI DESTINATARI DELLE NORME</b>	<b>4</b>
<b>3. OBIETTIVI STRATEGICI SU PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>	<b>4</b>
<b>4. ANALISI DI CONTESTO</b>	<b>5</b>
4.1 <i>Analisi del Contesto Interno</i>	5
4.2 <i>Analisi del Contesto Esterno a livello nazionale</i>	5
4.3 <i>Analisi del Contesto Esterno a livello regionale – La Valle D’Aosta</i>	6
<b>5. RUOLI E COMPITI</b>	<b>7</b>
<b>6. ATTUAZIONE IN C.V.A.</b>	<b>8</b>
6.1 <i>CVA Energie e società di ridotte dimensioni</i>	8
<b>7. AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE</b>	<b>9</b>
<b>8. GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>10</b>
<b>9. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>	<b>12</b>
9.1 <i>Identificazione</i>	12
9.2 <i>Oneri e ambiti di responsabilità del RPCT</i>	13
9.3 <i>Oneri e ambiti di responsabilità del Referente</i>	14
9.4 <i>Compiti e poteri di interlocuzione e controllo</i>	14
9.5 <i>Flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i>	14
9.6 <i>Reporting del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i>	15
<b>10. NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI</b>	<b>15</b>
<b>11. WHISTLEBLOWING</b>	<b>15</b>
11.1 <i>Soggetti segnalanti</i>	16
11.2 <i>Segnalazioni ricevibili</i>	17
11.3 <i>Gestione della segnalazione a cura del RPCT e del Referente</i>	17
11.4 <i>Tutela del segnalante</i>	18
<b>12. LINEE PROGRAMMATICHE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>19</b>
12.1 <i>Trasparenza</i>	19
12.1.1 <i>Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali</i>	20
12.1.2 <i>Accesso Civico</i>	20
12.1.3 <i>Attestazione OIV o struttura analoga</i>	21

<b>12.2 Gestione del conflitto di interessi</b>	<b>22</b>
<b>12.3 Formazione e Comunicazione</b>	<b>22</b>
<b>12.4 Rotazione degli incarichi / segregazione delle funzioni</b>	<b>22</b>
<b>12.5 Monitoraggio del Piano</b>	<b>23</b>
<b>13. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>24</b>

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la L. 190/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (nel prosieguo anche in breve *"Legge Anticorruzione"*); tale legge ha introdotto e rafforzato gli strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nelle Amministrazioni Pubbliche.

La L. 190/2012 si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale.

La legge ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche *"ANAC"*) quale autorità destinata a svolgere compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

All'ANAC compete, inoltre, l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche *"PNA"*). Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nel nostro ordinamento un *"sistema organico di prevenzione della corruzione"*, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un livello nazionale, attraverso la predisposizione del PNA con il quale vengono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

A livello decentrato, ogni Pubblica Amministrazione/società in controllo pubblico definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche *"PTPCT"* o *"Piano"*) che, sulla base di quanto previsto dal PNA e dalle Linee Guida ANAC, racchiude l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

La prima versione del PNA è stata emanata dall'Autorità nel 2013 ed è stata oggetto di diversi aggiornamenti, tra cui l'ultimo adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019).

## 2. SOGGETTI DESTINATARI DELLE NORME

Nel 2016 il legislatore con il D.Lgs. 97/2016, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"*, si è posto l'obiettivo di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012 e del D. Lgs 33/2013 (*"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*) affermando che la medesima disciplina dettata dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

Nel 2017 l'ANAC ha approvato la Delibera n.1134 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. In particolare, l'ANAC, considerando la riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 190/2012 e dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, ha fornito, alle società di diritto private controllate e partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, indicazioni sulla corretta attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ribadendo che i nuovi articoli introdotti dal D.Lgs. 97/2016 hanno fissato una disciplina organica applicabile non solo alle Pubbliche Amministrazione ma, in quanto compatibile, anche ad altri soggetti di natura pubblica e privata, come, nel caso di specie, alle società in controllo pubblico.

C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito anche *"C.V.A."* e/o *"Controllante"* e/o *"Capogruppo"*), ispirandosi alle nuove *"Linee guida"* approvate dall'ANAC, adotta misure integrative al Modello 231 con la finalità di definire un sistema di controllo interno di prevenzione, integrato con il Modello 231 cogliendo altresì l'opportunità fornita dalla Legge per introdurre nuove ed ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

## 3. OBIETTIVI STRATEGICI SU PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Consiglio di Amministrazione di C.V.A. nella seduta del 15 dicembre 2020 ha deliberato, come previsto dall'articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto

necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In particolare il CdA nel rimarcare l'impegno della società nell'attuazione di misure volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa in materia e le indicazioni fornite dal PNA in vigore, ha delineato i seguenti obiettivi strategici:

- promuovere con costanza la cultura dell'etica e della legalità a tutti i dipendenti e collaboratori, anche attraverso la formazione periodica in materia anticorruzione e trasparenza;
- esaminare i processi aziendali, effettuando una periodica e continua valutazione dei rischi, conformemente ai dettami previsti dall'impianto normativo legato alla prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza;
- promuovere un periodico, costante confronto tra l'Amministratore Delegato ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT").

Tali obiettivi – da ritenersi validi anche per le società del Gruppo CVA (di seguito anche "Gruppo") citate nel successivo paragrafo **6.1** – sono dalle medesime ratificati mediante specifici atti degli Organi direttivi.

## 4. ANALISI DI CONTESTO

### 4.1 Analisi del Contesto Interno

L'analisi di contesto interno è stata elaborata attraverso interviste mirate con i Responsabili delle Strutture aziendali operanti nelle Aree a rischio identificate, al fine di comprendere il grado di esposizione al rischio corruttivo; si è proceduto altresì, in conformità alle indicazioni dell'allegato 1 del PNA 2019, all'identificazione qualitativa del rischio insito in ciascuna Area e definito sulla base di parametri prestabiliti (c.d. *risk assessment*).

Nello specifico, nel corso dell'anno 2020 sono state avviate talune attività di "spacchettamento" dei processi aziendali, al fine di determinare i relativi sottoprocessi-fasi-attività; la profondità di osservazione ha permesso una più precisa e completa analisi del contesto operativo interno delle Strutture aziendali, nell'ambito delle diverse Aree a rischio. Tale approccio analitico verrà perseguito anche nel triennio 2021-2023, attraverso il completamento dell'attività avviata ed un periodico riesame di quanto svolto.

### 4.2 Analisi del Contesto Esterno a livello nazionale

La corruzione, in quanto fattispecie penalmente rilevante, si colloca tra i fenomeni di allarme sociale forieri di recare minaccia, oltre che al benessere personale, ad un altro importante valore, ossia la fiducia della collettività nelle istituzioni pubbliche e nel loro operato.

*Transparency International*<sup>1</sup>, la più grande organizzazione che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione a livello globale, ha misurato la corruzione nel settore pubblico e politico in 180 Paesi attraverso il c.d. Indice di Percezione della Corruzione<sup>2</sup> (CPI). Dall'ultima rilevazione del CPI relativa all'anno 2020 (pubblicata il 28 gennaio 2021), l'Italia è risultata al 52° posto (51° nel 2019) conseguendo un punteggio pari a 53/100. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio attribuitogli (53) nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria.

Il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

---

<sup>1</sup> Associazione fondata nel 1993, avente sede a Berlino e diffusa in oltre 100 Paesi. La sede italiana è ubicata a Milano ed è stata costituita nel 1996. La missione dell'associazione è dare voce a vittime e testimoni della corruzione; essa collabora con Governi, aziende e cittadini allo scopo di mettere un freno al fenomeno della corruzione.

<sup>2</sup> Si tratta di un indicatore statistico pubblicato da Transparency International a partire dal 1995, con cadenza annuale. L'indice è utilizzato per creare una graduatoria dei Paesi del mondo ordinata sulla base dei rispettivi livelli di corruzione percepita, determinati da valutazioni di esperti e da sondaggi d'opinione.

Danimarca e Nuova Zelanda continuano ad attestarsi tra i Paesi più virtuosi globalmente, con un punteggio di 88. In fondo alla classifica, Siria, Somalia e Sud Sudan, con un punteggio, rispettivamente, di 14, 12 e 12.

Tuttavia, in tale contesto, è doveroso evidenziare come il 2020 sia stato un anno caratterizzato dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19, evento di portata globale, peraltro tuttora in corso. Questo elemento rappresenta, altresì, una premessa per alcune riflessioni circa la penetrazione della criminalità organizzata in contesti socio-economici in difficoltà. Con riguardo all'anno conclusosi, e più specificamente al primo semestre, il Ministro dell'Interno ha pubblicato una Relazione, per il tramite delle attività svolte e dei risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia<sup>3</sup> (di seguito anche "Relazione") che pone un'allerta oltretutto sul piano della salute delle persone, anche sulla tenuta del sistema economico. *La straordinaria situazione – spiega la Relazione – ha imposto, a tutti i livelli istituzionali, la necessità di monitorare l'evoluzione degli accadimenti nella consapevolezza che il processo di superamento dell'emergenza, se non adeguatamente gestito, può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale. L'analisi dell'andamento della delittuosità riferita al periodo del lockdown ha mostrato che le organizzazioni mafiose, a conferma di quanto previsto, si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio, ritenuto elemento fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza. Controllo del territorio e disponibilità di liquidità che potrebbero rivelarsi finalizzati ad incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà. Si prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l'economia del sistema nazionale) vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti.*

#### 4.3 Analisi del Contesto Esterno a livello regionale – La Valle D'Aosta

Come già rilevato nelle precedenti versioni del PTPCT, a partire dall'anno 2017 gli inquirenti locali hanno avviato, in Valle d'Aosta, alcune investigazioni – alcune delle quali tutt'ora in corso - per presunte fattispecie ascrivibili a reati quali corruzione, concussione, abuso d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbativa d'asta, induzione indebita e favoreggiamento.

Con riguardo al primo semestre 2020, la già citata Relazione pone in analisi anche la Valle d'Aosta per la quale si evidenzia come *l'interesse crescente delle mafie a permeare l'area è emerso inequivocabilmente di recente con lo scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Pierre (AO), disposto con DPR del 10 febbraio 2020 a seguito dell'operazione "Geenna" del 23 gennaio 2019. Si tratta di una decisione significativa, che ha interessato un'area considerata nel passato avulsa delle mire della criminalità organizzata.*

La Relazione, peraltro, sottolinea come *già da tempo si era avuta contezza della presenza di insediamenti 'ndranghetisti in Valle d'Aosta, in quanto importanti risultanze investigative, come l'inchiesta "Minotauro" della DDA torinese del 2011, avevano mostrato chiari segnali sull'operatività di soggetti contigui alle consorterie calabresi IAMONTE, FACCHINERI e NIRTA, sebbene all'epoca non venisse accertata la costituzione di locali. Evidenze che avevano portato la Commissione Parlamentare Antimafia ad affermare, nel documento del 7 febbraio 2018, come la Valle d'Aosta, assieme alla Lombardia, al Piemonte e alla Liguria, fosse una regione esposta all'aggressione dei sodalizi mafiosi. Questa silente progressione delle consorterie criminali organizzate in Valle d'Aosta ha trovato ulteriore conferma nella predetta operazione "Geenna". L'attività investigativa ha rivelato, nel dettaglio, l'esistenza nel capoluogo valdostano di un vero e proprio locale di 'ndrangheta, documentando con le indagini la commissione di diverse tipologie di reato, tra le quali anche interferenze criminose nella gestione delle risorse pubbliche locali, attraverso il meccanismo dello scambio elettorale politico-mafioso.*

Infine, la Relazione nel commento di chiusura al capitolo dedicato alla Valle d'Aosta, ammonisce, asserendo come sia evidente, nel contesto descritto, che anche l'aostano rientri a pieno titolo fra quelle aree che i gruppi mafiosi hanno eletto quali zone in cui dirigere le loro mire espansionistiche, per ampliare le tipologie di investimento e inserirsi in mercati ove riciclare e reinvestire ingenti capitali illeciti.

Le indagini in corso e gli episodi evidenziati dalle cronache non coinvolgono personale in organico in C.V.A. e nelle società del Gruppo.

<sup>3</sup> Relazione della Direzione Investigativa Antimafia Gennaio – Giugno 2020

## 5. RUOLI E COMPITI

Tutti i dipendenti sono coinvolti nell'implementazione del presente Piano, nel dettaglio le diverse figure impegnate in questo processo sono:

### Consiglio di Amministrazione

- designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- definisce gli obiettivi strategici in materia;
- esamina preliminarmente e approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

### Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- coordina le attività legate alla prevenzione della corruzione e trasparenza a livello aziendale;
- predispone il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- monitora le misure di prevenzione previste nel PTPCT;
- verifica l'applicazione delle misure legate alla trasparenza;
- supporta le funzioni aziendali nella valutazione dei casi di potenziale conflitto di interesse;
- raccoglie le segnalazioni di illecito e di miglioramento organizzativo e tutela del dipendente che effettua segnalazioni (c.d. *whistleblower*);
- assicura la formazione del personale sulle tematiche di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- assicura l'accesso civico semplice ed è titolare del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico generalizzato;
- collabora con l'Organismo di Vigilanza, l'Organismo Indipendente di Valutazione, l'ANAC ed il Responsabile della Protezione dei Dati.

### Referente interno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di C.V.A. S.p.A. a s.u.

- collabora e coadiuva il RPCT della Capogruppo nelle attività legate alla prevenzione della corruzione e trasparenza a livello aziendale;
- gestisce le segnalazioni che pervengono da parte dei *whistleblower* in collaborazione con il RPCT di C.V.A.;
- gestisce le richieste di accesso civico semplice e generalizzato.

### Responsabili di Struttura per l'area di competenza:

- attuano le misure previste nel PTPCT e assicurano l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento, segnalando le ipotesi di violazione;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio, valutando il rischio di corruzione per ogni singolo processo aziendale;
- propongono le misure di prevenzione;
- garantiscono l'invio dei flussi informativi verso il RPCT;
- garantiscono l'invio dei dati necessari per le pubblicazioni ai fini della trasparenza;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari e la segregazione dei compiti.

### Organismo Indipendente di Valutazione:

- attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

### Funzione Risorse Umane:

- segue i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza.

### Dipendenti e collaboratori:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel presente PTPCT e nel Codice Etico e di Comportamento;
- segnalano casi di illecito e di potenziale conflitto di interessi;
- partecipano alle sessioni di formazione;
- collaborano con il RPCT trasmettendo i flussi informativi richiesti.
- garantiscono l'invio dei dati necessari per le pubblicazioni ai fini della trasparenza;

Occorre evidenziare che il diniego alle richieste di colloquio o di accesso alla documentazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del presente Piano, è suscettibile di sanzione disciplinare.

## 6. ATTUAZIONE IN C.V.A.

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, C.V.A. ha proceduto all'integrazione del Modello 231 estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto, ma anche a tutti quei reati considerati dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta, nonché, più in generale, ai casi di *maladministration*.

Affinché funzioni il meccanismo di prevenzione, l'attenzione dovrà, quindi, incentrarsi sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume, che diventeranno oggetto di monitoraggio e controllo.

È tuttavia opportuno precisare che in sede repressiva l'art. 1, comma 12, della L. 190/2012 fa conseguire i diversi profili di responsabilità alla commissione del solo "reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato", con ciò rinviando alla fattispecie codicistica tipizzata.

In particolare, C.V.A. ha deciso di predisporre il "PTPCT ex L. 190/2012 e successive modifiche", ricomprendendo/integrando il sistema di controllo definito nel Modello 231 in un'accezione più ampia rispetto alle fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001, riguardante più vasti fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica, in linea con le finalità della L. 190/2012, art. 1, commi 1-14.

Per l'adozione di tale PTPCT, a seguito dell'emanazione del PNA e delle Linee guida ANAC indirizzate alle società in controllo pubblico e anche alla luce dei cambiamenti organizzativi della Società, è stata effettuata un'analisi dei processi organizzativi e gestionali societari, integrando così il *risk assessment* eseguito ai fini dell'aggiornamento del Modello 231.

C.V.A. ha, altresì, posto in essere tutti gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, attraverso:

- la predisposizione di un apposito allegato del PTPCT contenente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- l'attribuzione al RPCT della Capogruppo delle funzioni di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- la collocazione sul sito istituzionale di un'apposita sezione denominata "Società Trasparente" in cui pubblicare documenti, informazioni o dati a cui il cittadino ha libero accesso.

### 6.1 CVA Energie e società di ridotte dimensioni

La già citata Delibera ANAC n. 1134/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" ha previsto:

*"In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio "modello 231". In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della capogruppo."*

All'interno del gruppo societario di cui C.V.A. S.p.A. a s.u. è capogruppo, è possibile distinguere le seguenti società (di seguito anche "Controllate" e – con C.V.A. – anche "Società"):

- **CVA Energie S.r.l. a s.u.** (di seguito anche "CVA Energie"): società controllata al 100% da C.V.A., costituita in data 20 novembre 2001, operante come grossista dell'energia elettrica ed avente ad oggetto l'attività di commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti energetici, nonché la fornitura di servizi connessi, sia esercendo l'attività di "Cliente Grossista", così come definito all'art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo n. 79/99, in Italia e all'estero, sia esercendo l'attività di vendita di energia elettrica in favore di clienti finali in regime di mercato libero, sia – limitatamente al territorio della regione Valle d'Aosta – in favore di clienti finali, usufruenti il regime di "servizio di maggior tutela", di cui al Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con Legge 3 agosto 2007, n. 125.



- **Valdigne Energie S.r.l.** (di seguito anche "Valdigne Energie"): costituita nel gennaio del 2005 con i comuni di Pré-Saint-Didier, La Thuile e Courmayeur, ha realizzato e gestisce gli impianti idroelettrici localizzati lungo la Dora di La Thuile. Valdigne Energie è posseduta al 75% da C.V.A. e, secondo i dati riportati nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, ha generato un fatturato di circa 3,2 milioni di Euro, non impiegando personale dipendente.
- **CVA EOS S.r.l. a s.u.** (di seguito anche "CVA EOS"): società fondata con la volontà di riunire i parchi eolici di CVA Vento S.r.l. a s.u. e Wind Farm Monteverde S.r.l. a s.u., attualmente raggruppa sotto di sé 33 torri eoliche distribuite sui quattro impianti eolici di Tarifa (LE), Lamacarvotta (TA), Lamia di Clemente (TA) e Monteverde (AV). CVA EOS è posseduta al 100% da C.V.A. e, secondo i dati riportati nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ha generato un fatturato di circa 4,86 milioni di Euro, non impiegando personale dipende.

In riferimento a Valdigne Energie e CVA EOS, considerato che la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (es. acquisti, gestione del personale, gestione dei flussi monetari e finanziari) vengono svolte da strutture di C.V.A. in forza di appositi "Contratti di *outsourcing* di servizi vari", si è ritenuto di includere le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 relative alle predette società nel PTPCT di C.V.A.

L'integrazione delle misure anticorruzione di CVA Energie all'interno del citato PTPCT risponde, invece, al fine di perseguire un generale efficientamento delle attività.

Se da un lato, infatti, CVA Energie non può rientrare nel perimetro delle cosiddette "società di ridotte dimensioni" (sia in termini di volume di fatturato che in termini organizzativi), va tuttavia evidenziato come all'interno della stessa non vi siano strutture prive di compiti operativi, con ciò rendendo difficile individuare soggetti, con i requisiti di cui alla Delibera ANAC n. 1134/2017 (a titolo esemplificativo dirigente in servizio, assenza di compiti gestionali in Aree a rischio corruttivo), che possano ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; pertanto, la medesima ha nominato un Referente del RPCT della Controllante.

In seconda analisi, inoltre, la maggior parte della Aree a rischio individuate, sono direttamente e completamente riconducibili a C.V.A. che eroga numerosi servizi in *outsourcing* a CVA Energie; conseguentemente, il risk assessment, le misure di sicurezza e – più in generale - l'intero impianto di controllo sono amministrati e coordinati da C.V.A.

A tal proposito, quindi, si è ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo del mantenimento dell'impianto anticorruzione, la predisposizione di un unico documento, applicabile anche a CVA Energie.

Il RPCT di C.V.A. è individuato come responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società sopra citate. Ciascuna società è tenuta tuttavia a nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della Capogruppo, come dettagliato nei paragrafi successivi.

## 7. AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

In relazione al contesto, all'attività svolta, alla struttura della Società e tenendo conto anche delle aree identificate nel Modello 231 sono state individuate le Aree a rischio riportate nel proseguo del paragrafo, nel cui ambito possono manifestarsi fattori di rischio connessi a fenomeni corruttivi.

Si elencano di seguito le Aree a rischio di corruzione individuate nel corso dell'analisi e l'ambito di applicazione anche rispetto alle Società individuate al par. **6.1** "CVA Energie e società di ridotte dimensioni" e parte del Gruppo CVA:

- 1) Gestione delle autorizzazioni e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta delle attività di gestione delle autorizzazioni rilasciate da uffici pubblici (es. comuni valdostani e Regione Valle D'Aosta), degli adempimenti nei confronti del GSE e ARERA, la gestione della fiscalità e degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali nei confronti degli Enti Pubblici (INPS, INAIL, ecc.).
- 2) Gestione delle ispezioni / controlli condotti da Funzionari Pubblici** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta delle attività connesse alla gestione di controlli e ispezioni condotti da soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. GdF, GSE, ARERA, ASL, ecc.) e delle successive attività relative all'accoglienza dei Pubblici Ufficiali nonché alla sottoscrizione dell'eventuale verbale di ispezione rilasciato dai Funzionari Pubblici.
- 3) Gestione di finanziamenti, contributi e incentivi erogati da soggetti pubblici e privati** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta delle attività relative alla gestione e

formulazione di richieste di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da Enti Pubblici; rientrano inoltre in tale fattispecie le attività relative alla gestione degli incentivi erogati dal GME e certificati dal GSE (es. a seguito di elevata efficienza energetica).

- 4) **Gestione del contenzioso** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta dell'attività inerente la gestione dei precontenziosi, contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni e dei rapporti con eventuali soggetti chiamati a testimoniare in favore o contro la Società.
- 5) **Gestione delle procedure di approvvigionamento (sia private che pubbliche) e successive fasi di stipula ed esecuzione** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta delle attività relative alla definizione del fabbisogno di acquisto, attività di qualifica e selezione dei fornitori/consulenti, attività di gestione degli acquisti e di verifica degli stessi in sede di entrata merce.
- 6) **Selezione, assunzione e gestione del Personale** (C.V.A., CVA Energie): si tratta delle attività relative alla selezione ed assunzione del personale, nonché delle successive fasi di gestione (es. computazione delle ferie, calcolo delle retribuzioni, monitoraggio delle presenze ecc.).
- 7) **Gestione dei rimborsi spese** (C.V.A., CVA Energie): si tratta delle attività di gestione ed autorizzazione delle spese sostenute dai dipendenti delle Società nell'ambito dell'esecuzione delle proprie mansioni (es. vitto e alloggio in caso di trasferte).
- 8) **Gestione dei flussi monetari e finanziari** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- 9) **Rapporto con gli organi di controllo** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, e la Società di revisione, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni e alle attività di verifica da questi esercitati *ex-lege*.
- 10) **Gestione dei rapporti con enti certificatori** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta delle attività relative all'ottenimento di certificazioni rilasciate da società private, quali a titolo esemplificativo: certificazione sistema qualità e certificazione sistema di gestione ambientale.
- 11) **Gestione delle sponsorizzazioni e donazioni** (C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta delle attività di gestione operativa di concessione di sponsorizzazioni e liberalità (es. gestione di eventi finalizzati a valorizzare l'immagine della Società).
- 12) **Gestione del patrimonio immobiliare** (C.V.A., Valdigne Energie, CVA EOS): si tratta delle attività relative alla compravendita degli immobili e alla gestione degli stessi a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione degli immobili in locazione, richiesta di espropri, registrazione dei contratti di locazione o di compravendita presso gli uffici pubblici competenti, ecc.
- 13) **Attività di facilitatori per l'accesso agli incentivi statali previsti per gli interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio** (C.V.A.): si tratta delle attività di facilitatore per l'accesso ad incentivi statali, attraverso l'accreditamento di operatori di settore (imprese edili, ESCO, progettisti, ecc.), la proposta dei medesimi nei confronti di condomini e unità immobiliari, utilizzando il marchio della Società ed il finanziamento in toto degli interventi di efficientamento energetico, tramite l'acquisizione del credito di imposta.
- 14) **Gestione dei rapporti commerciali** (CVA Energie): si tratta delle attività relative al Core Business aziendale (attività di vendita dell'energia elettrica presso gli utenti e acquisto di energia dai produttori incluse le attività di preventivazione).
- 15) **Gestione dei crediti in sofferenza, escluse le attività giudiziali** (CVA Energie): si tratta delle attività relative alla gestione dei crediti, antecedenti all'avvio del contenzioso giudiziale (es. gestione dei solleciti, predisposizione dei documenti informatici contenenti l'elenco dei crediti, elaborazione dei piani di rientro, diffide formali, ecc.).

## 8. GESTIONE DEL RISCHIO

La "Gestione del Rischio" trova motivazione in quanto raccomandata nell'Allegato 1 del PNA 2013 come "...strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il singolo rischio si verifichi...". L'aggiornamento al PNA del 2015 sottolinea come "...il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale al rafforzamento dell'efficacia dei PTPCT e delle misure di prevenzione. Pur in assenza, nel testo della L. 190/2012, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa

all'assetto normativo citato, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio".

Il PNA 2016 (Delibera n. 831 del 03/08/2016) – in primo luogo – ed il PNA 2017 in seguito confermano i suddetti principi generali sulla gestione del rischio, dove si legge che "per il PTPCT ciò che rileva è [...] la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità".

In continuità con i precedenti, il PNA 2019, emanato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

La gestione del Rischio si compone delle seguenti fasi:

- mappatura delle attività aziendali in essere;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di "completezza e di analiticità" per ogni attività "mappata" si individueranno:

- la responsabilità;
- *le misure di carattere generale e le misure di carattere specifico già adottate o ulteriori* (cioè che, invece, possono essere adottate al fine di mitigare il rischio di accadimento);
- gli eventuali tempi ed indicatori di attuazione delle misure previste.

Al fine di definire una scala delle priorità per la realizzazione delle misure ipotizzate, è necessario effettuare una misurazione del livello di esposizione al rischio (PNA 2019).

In accordo con l'allegato 1 del PNA 2019, la Società ha proceduto ad un'autovalutazione del rischio di corruzione, privilegiando un'analisi di tipo qualitativo. Ad ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, è stata applicata una misurazione ordinale (alto, medio, basso).

Come già descritto al precedente paragrafo **4.1**, nel corso del 2020 si è dato avvio ad un'attività di esame di talune Aree a rischio maggiormente specifica ed analitica, che si concluderà nel corso del triennio; per tale ragione – al momento – i risultati della predetta analisi sono richiamati in un doppio e differente documento "Risk Assessment", parte integrante del presente documento (**Allegati 1 e 2**).

I driver di valutazione del rischio hanno riguardato le seguenti categorie:

- relativamente alla probabilità
  - o numero di transazioni (poche 1, medie 2, molte 3);
  - o complessità del processo (alta 1, media 2, bassa 3);
  - o frequenza dei rapporti con la PA (bassa 1, media 2, alta 3);
  - o precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari (pochi 1, medi 2, molti 3);
  - o numero elevato di segnalazioni di anomalie pervenute dall'esterno e/o dall'interno dell'organizzazione (poche 1, medie 2, molte 3).
- Relativamente all'impatto
  - o impatto economico (basso, medio alto);
  - o impatto organizzativo (basso, medio, alto);
  - o impatto reputazionale (basso, medio, alto).

La misurazione ordinale (alto, medio, basso) del cosiddetto Rischio inerente (Probabilità x Impatto, senza considerare le misure poste a presidio) non è stata valutata in modo univoco, data la tipicità e la complessità dei processi aziendali analizzati; questi sono risultati il più delle volte trasversali a più Strutture, con il conseguente necessario coinvolgimento di diversi *owner* nel medesimo processo.

Pertanto, ogni Area a rischio è stata analizzata con il supporto di tutti gli attori coinvolti nei diversi processi esaminati; qualora sia stato identificato un unico *owner* di processo, la misurazione ordinale è riconducibile al *prodotto* delle singole valutazioni relative alla probabilità di accadimento dell'evento illecito ed al peso del conseguente impatto.

In caso contrario – vale a dire quando a fronte di medesimi processo e/o fase e/o attività, gli *owner* sono diversi e fatte salve le marcate differenze evidenziate nel peso dei driver utilizzati – sono state intenzionalmente indicate le singole misurazioni ordinali espresse dai diversi interlocutori, non ritenendo opportuno, né significativo, fondere le medesime in valori medi.

## **9. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

### **9.1 Identificazione**

Le Società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 (entrambi modificati dal D.Lgs. 97/2016), dal PNA 2016 nonché dalle nuove Linee guida ANAC approvate con la Delibera n. 1134 del 2017. Ad esso spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012.

Al fine di adempiere ai dettami della norma, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2018, la Società ha provveduto a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del dott. Federico Massa.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nella nomina la Società vaglia l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evita, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.

La scelta deve ricadere su una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'Amministrazione individuando un soggetto che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. L'Autorità nel PNA 2019, peraltro, fornisce indicazioni in merito alla valutazione delle cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico di RPCT in caso di procedimenti penali, condanne penali o erariali, pronuncia di natura disciplinare (cfr. Parte IV punto 2 PNA 2019).

Va, inoltre, osservato come nel medesimo PNA l'Autorità ritenga che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove queste siano in numero così limitato da dover essere assegnate esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possa essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Il conferimento di incarico di RPCT potrà essere revocato per giusta causa, intendendosi per quest'ultima, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso di avvio nei confronti del RPCT di procedimenti penali per condotte riconducibili a fenomeni corruttivi. A tal riguardo occorre evidenziare che ANAC ha adottato il Regolamento del 18 luglio 2018 *sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottate nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni del RPCT e del Referente dovranno essere svolte in stretto coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza.

Nelle Controllate di cui sopra, è stato nominato un Referente Anticorruzione e Trasparenza (Referente) che svolge attività informative e di coordinamento nei confronti del RPCT di CVA.

In particolare l'Ing. Enrico De Girolamo è Referente interno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della capogruppo C.V.A. S.p.A. a s.u. per: CVA Energie, Valdigne Energie e CVA EOS.

Quanto descritto nei paragrafi successivi relativamente al RPCT si applica, pertanto, anche per CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS.

## 9.2 Oneri e ambiti di responsabilità del RPCT

La responsabilità del RPCT si sostanzia in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato:

- nella responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- sul piano disciplinare;
- per il danno erariale e per il danno all'immagine dell'ente.

Quanto sopra salvo che provi tutte le seguenti circostanze<sup>4</sup>:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT il quale deve rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto;
  - prevedere, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
  - prevedere, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
  - definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
  - definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o erogano vantaggi economici di qualunque genere;
  - individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT:
- proponendo la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
  - verificando l'effettiva segregazione delle funzioni negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - individuando il personale da inserire nei programmi di formazione.

Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione, è prevista una responsabilità dirigenziale e, per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non dimostrerà di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPCT o del documento che ne tiene luogo<sup>5</sup>.

L'art. 1, comma 13, della L. 190/2012 stabilisce che la sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Peraltro, con riferimento al regime sanzionatorio previsto in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013, si evidenzia che:

- ai sensi degli artt. 43 e 46, l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione o il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso civico, al di fuori dei casi espressamente previsti dal decreto, costituiscono causa di responsabilità disciplinare, di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine;
- ai sensi dell'art. 47, comma 2, la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle società ed agli enti di diritto privato partecipati dal soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione (id est, dati relativi alla ragione sociale, alla misura della partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 10.000 a carico del responsabile della violazione.

<sup>4</sup> Art. 1, comma 12, L. 190/2012 e s.m.i.

<sup>5</sup> Art. 1, comma 14, L. 190/2012 e s.m.i.

### 9.3 Oneri e ambiti di responsabilità del Referente

Il Referente, di concerto con il RPCT di C.V.A. individua le migliori soluzioni operative da implementare al fine di adempiere efficacemente agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, di pubblicità e trasparenza, quali a titolo esemplificativo, risorse o canali informativi dedicati.

### 9.4 Compiti e poteri di interlocuzione e controllo

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; i principali compiti riguardano:

- elaborare la proposta di PTPCT, sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché proporre modifiche allo stesso in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- proporre procedure per la selezione dei dipendenti da formare in quanto destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione e individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- controllare l'adempimento da parte delle società del Gruppo sopra citate degli obblighi di pubblicazione previsti dalla richiamata normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Presidente e Amministratore Delegato e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- indicare agli uffici competenti l'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico e generalizzato sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, al RPCT sono conferiti i seguenti poteri di interlocuzione e controllo:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può richiedere informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione ed ai Consulenti che sono tenuti a fornirle;
- ha facoltà di interloquire con tutte le strutture aziendali sia nella fase di formazione del PTPCT che di predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione.

Infine, sul ruolo e i poteri del RPCT, l'ANAC ha adottato la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

### 9.5 Flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ferma restando la disponibilità, per il tramite dell'OdV, di informazioni relative a tematiche corruttive fornite nell'ambito dei flussi informativi 231, il RPCT riceve comunicazione dal Responsabile della Struttura di riferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva;
- avvio di procedimento disciplinare interno per fatti di natura corruttiva.

Inoltre, il RPCT ha titolo ad acquisire/richiedere ulteriori flussi informativi con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica sulle Aree a rischio, a tal fine ha predisposto un'apposita procedura.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque condotte in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei MOG societari.

Le segnalazioni possono essere inviate secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo al *Whistleblowing*.

## **9.6 Reporting del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

Il RPCT è tenuto a elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV e al CdA - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza secondo il formato definito annualmente da ANAC evidenziando:

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi amministratori e dipendenti;
- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Come previsto dal Modello 231, il RPCT ed il Referente possono essere convocati dall'OdV nell'ambito delle proprie riunioni qualora vengano affrontate tematiche aventi impatto corruttivo o afferenti la trasparenza.

## **10. NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI**

C.V.A., in qualità di stazione appaltante, è tenuta a nominare il soggetto Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

Inoltre, il PNA ha inteso l'individuazione del RASA come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Per C.V.A. (a decorrere dal 17 luglio 2017), CVA Energie (a decorrere dal 20 settembre 2017), Valdigne Energie (a decorrere dal 26 giugno 2018) e CVA EOS (a decorrere dal 4 luglio 2018) il RASA è individuato nella persona dell'ing. Enrico De Girolamo.

## **11. WHISTLEBLOWING**

L'art. 1 della L. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Preliminarmente, risulta opportuno sottolineare che la nuova formulazione dell'art. 54-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ricomprende nella nozione di dipendente pubblico, tra gli altri, anche "il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

La norma sopra citata novella che il dipendente pubblico, segnalando/denunciando al RPCT o all'ANAC condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione e che l'adozione di tali misure "discriminatorie" sarà comunicata all'ANAC dal segnalante o dalle organizzazioni sindacali e l'Autorità eseguirà i relativi provvedimenti di competenza.

La tutela nei confronti del dipendente pubblico è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede": la segnalazione, come già accennato in precedenza, è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione o nelle società a controllo pubblico.

Particolare attenzione deve essere posta dai vertici dell'amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Tale misura di prevenzione della corruzione, ha quindi trovato posto e disciplina nel PNA 2017, con l'indicazione alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti tecnici a garanzia del dipendente, e, conseguentemente, nel PTPCT di C.V.A.

Pertanto, in attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti emanati dall'ANAC, il Gruppo ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendo al contempo gli standard di sicurezza dettati dall'ANAC.

Le regole per la gestione delle segnalazioni costituiscono, nel loro complesso, uno strumento di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi; esse trovano la propria forma di realizzazione attraverso il comportamento positivo dei segnalanti, come di seguito definiti, che, venuti a conoscenza del comportamento illecito di altro soggetto, decidono di denunciare tali fatti presso gli organi preposti.

Per garantire certezza di azione ed evitare fuoriuscita di notizie in grado di compromettere l'immagine della Società e/o della persona del segnalante, le Società individuano quale unico soggetto competente a ricevere le segnalazioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Nei paragrafi successivi sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione e di tutela del segnalante.

Nel corso del 2019 è stata adottata la piattaforma fornita in riuso gratuito da parte di ANAC che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, può "dialogare" con il RPCT in maniera personalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità" individuato per le Società del Gruppo nella figura del Presidente dell'Organismo di Vigilanza).

### 11.1 Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono provenire da componenti degli organi sociali e degli organismi interni di *governance* aziendale e Dipendenti, di seguito "segnalanti interni" e possono essere inviate utilizzando:

- la piattaforma informatica, accessibile anche attraverso la intranet aziendale;
- la casella di posta elettronica aziendale o personale all'indirizzo segnalazionerpct@cvaspa.it, sotto la responsabilità del RPCT;
- la posta ordinaria/interna, all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza c/o Via Stazione n°31 - 11024 Châtillon (AO) - Italia, scrivendo sulla busta la dicitura PERSONALE RISERVATO – NON APRIRE.

Possono, inoltre, segnalare collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati (ad esempio: consulenti, fornitori, partner), di seguito "segnalanti esterni".



## 11.2 Segnalazioni ricevibili

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte illecite di cui si venga direttamente a conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il "segnalante" non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza afferenti le strutture aziendali.

Ad avviso dell'ANAC, "le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*".

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*, possono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, reati o irregolarità anche a danno delle Società.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale;
- poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare (es. Codice Etico);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine delle Società;
- che possono arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso le Società.

Il "segnalante" è tenuto a indicare tutti gli elementi utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli, di cui al paragrafo successivo, a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Risulta comunque indispensabile che la denuncia presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Requisito indispensabile per l'accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano il riscontro dell'identità del segnalante; per quanto riguarda, invece, le segnalazioni anonime, le stesse sono accettate qualora siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

## 11.3 Gestione della segnalazione a cura del RPCT e del Referente

Il RPCT, dopo aver preso in carico la segnalazione, anche eventualmente in collaborazione con il proprio Referente:

- con riferimento alle segnalazioni non anonime, invia notifica dell'avvenuta ricezione della segnalazione al segnalante (di seguito *whistleblower*), qualora sia identificato il relativo recapito;
- con riferimento a tutte le segnalazioni, effettua un'attività di istruttoria e verifica anche attraverso la richiesta di ulteriori chiarimenti al *whistleblower* (se noto) al fine di circostanziare ancor più chiaramente il fatto denunciato e ricercare maggiori fonti di prova afferenti alla condotta contestata e, in primo luogo, per comprendere se la segnalazione è veritiera o pretestuosa.

Una volta accertate, per quanto possibile, le informazioni oggetto della segnalazione, il RPCT in collaborazione con il Referente interno potrà decidere, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi:

- in caso di evidente infondatezza:

- di archiviare la segnalazione dandone comunicazione al segnalante (se noto) e alle competenti Strutture per la valutazione di eventuali azioni di responsabilità disciplinare nei confronti del segnalante;
- in caso contrario:
  - di inoltrare la segnalazione al Responsabile della Struttura competente sulla violazione, affinché provveda all'adozione dei necessari accorgimenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azione disciplinare;
  - negli episodi più gravi, di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le segnalazioni ricevute sono conservate e catalogate in un apposito registro/archivio a cura del RPCT.

Il RPCT riferisce puntualmente al Consiglio di Amministrazione sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento del Piano.

Occorre sottolineare che la richiamata disposizione prevede che ANAC irroghi sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.<sup>6</sup>

Come indicato nel PNA 2019 l'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali. Sui poteri del RPCT con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing l'Autorità fornirà indicazioni in apposite Linee guida sull'istituto, in fase di adozione, cui si rinvia.

#### 11.4 Tutela del segnalante

La tutela del segnalante è garantita dal RPCT e dal Referente sin dal momento della presa in carico della relativa segnalazione.

La segnalazione ricevuta per posta ordinaria/interna sarà protocollata, classificata a cura del RPCT.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del RPCT.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (come per esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante viene comunque protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata alla struttura deputata alla sanzione disciplinare e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, fatto salvo che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 nonché dall'accesso civico generalizzato.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/1990.

---

<sup>6</sup> Sul potere sanzionatorio dell'Autorità si rinvia al Regolamento del 30 ottobre 2018 «Sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)» adottato con delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 e recentemente modificato con delibera n. 312 del 10 aprile 2019.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria o al Dipartimento della funzione pubblica, la stessa dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001 modificato dalla L. 179/2017.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, o in alternativa le organizzazioni sindacali di riferimento, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT o all'ANAC, che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture/organi competenti.

La tutela del segnalante sarà supportata anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

## 12. LINEE PROGRAMMATICHE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione della corruzione adottate dalle Società sono distinte in "misure generali", che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo trasversalmente sull'intera struttura organizzativa, e "misure specifiche" che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi dei rischi della Società.

Nei paragrafi successivi sono descritte le principali tipologie di misure generali adottate.

La programmazione delle misure specifiche è riportata nel capitolo 13 del presente documento.

### 12.1 Trasparenza

La trasparenza è individuata quale strumento fondamentale di prevenzione del rischio di corruzione, posto a salvaguardia dell'integrità e dell'etica, che garantisce l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (pubblicate ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e modificate/integrate dal D.Lgs 97/2016 e dalla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle attività di interesse pubblico nonché sullo svolgimento delle funzioni istituzionali della società e sull'utilizzo di risorse pubbliche.

La normativa in materia di trasparenza disciplina il sistema di classificazione dei dati da pubblicare in rete da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del D.Lgs. 33/2013.

Per il dettaglio degli obblighi di pubblicazione si rimanda all'Allegato "Obblighi di pubblicazione" (**Allegato 3**).

In tale allegato sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi di informazione da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità attraverso l'individuazione delle strutture responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati previsti da specifiche delibere o norme di legge.

Al fine di adempiere a quanto previsto dalle norme, anche per le società controllate (CVA Energie, Valdigne Energie, CVA EOS), C.V.A. ha provveduto ad inserire, e ad aggiornare periodicamente sulla *home page* del proprio sito istituzionale, un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Società Trasparente". In tale sezione vengono pubblicate le informazioni, i dati ed i documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

I Responsabili delle Strutture competenti, previa verifica della coerenza della documentazione trasmessa e del rispetto della normativa *privacy* applicabile, inviano le informazioni oggetto di pubblicazione al Responsabile della pubblicazione – mettendo in copia, se diverso da quest'ultimo, il RPCT – anche tramite l'applicativo aziendale POINT (appositamente implementato dalla Società per il monitoraggio e il sollecito delle scadenze degli obblighi di pubblicazione).

In caso di problemi di ordine tecnico o organizzativo che ostacolano la pubblicazione dei dati e/o dei documenti entro le scadenze prefissate o comunque secondo i criteri di tempestività stabiliti, i responsabili della pubblicazione inviano al RPCT una nota esplicativa del problema in atto con indicazione dei tempi di ripristino del corretto flusso informativo e/o della data di pubblicazione prevista.

In riferimento a quanto suggerito da ANAC nel PNA 2019 si precisa che nell'Allegato 3 al presente Piano sono individuati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche delle società.

Inoltre, il RPCT ha il compito di monitorare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, riferendo annualmente al Consiglio di Amministrazione.

In questo compito il RPCT è coadiuvato dalle Strutture competenti per i dati e i documenti oggetto di pubblicazione, in termini di:

- comunicazione al RPCT di aggiornamenti in riferimento alla pubblicazione di nuove informazioni richieste dalla norma;
- segnalazione al RPCT di eventuali criticità riscontrate o azioni di miglioramento da intraprendere sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alla normativa vigente.

### **12.1.1 Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali**

La normativa a tutela dei dati personali è stata innovata a seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Come indicato al punto 4.2 parte III del PNA 2019 il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge, o di regolamento. Inoltre, la pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

La Società ha nominato un DPO al quale è stato attribuito il compito di informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (cfr art. 39 del GDPR).

I responsabili della pubblicazione dei dati sulla sezione Società Trasparente di C.V.A., CVA Energie, Valdigne Energie e CVA EOS, tenendo conto delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali<sup>7</sup>, in accordo con il DPO provvedono ad adottare tecniche di bilanciamento che comportano l'oscuramento e la minimizzazione dei dati (cfr. art. 9 e 10 del GDPR) al fine di non ledere la riservatezza dei terzi interessati (vengono oscurati ad esempio data e luogo di nascita, sesso, fotografia, indirizzo di residenza, numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita IVA e Codice Fiscale, firma, hobby e interessi personali).

### **12.1.2 Accesso Civico**

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si distingue in:

---

<sup>7</sup> Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).

- **accesso civico semplice:** è il diritto di chiunque – senza indicare motivazioni – di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- **accesso civico generalizzato:** è il diritto di chiunque – senza indicare motivazioni – di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice) o di documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso civico generalizzato), può essere presentata tramite posta elettronica mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto, scaricabile dalla sezione "Società Trasparente" della sotto sezione "Altri contenuti" della sotto sezione "Accesso Civico".

#### **Richiesta di accesso civico semplice:**

- presentata al RPCT all'indirizzo e-mail: [massa.federico@cvaspa.it](mailto:massa.federico@cvaspa.it);
- titolare del potere sostitutivo è l'Amministratore Delegato: [degirolamo.enrico@cvaspa.it](mailto:degirolamo.enrico@cvaspa.it).

#### **Richiesta di accesso civico generalizzato:**

- presentata all'Amministratore Delegato all'indirizzo e-mail: [degirolamo.enrico@cvaspa.it](mailto:degirolamo.enrico@cvaspa.it);
- titolare del potere sostitutivo è il RPCT: [massa.federico@cvaspa.it](mailto:massa.federico@cvaspa.it).

Per le società controllate (CVA Energie, Valdigne Energie e CVA EOS) le richieste di accesso civico semplice potranno pervenire all'indirizzo di posta del Referente interno: [degirolamo.enrico@cvaspa.it](mailto:degirolamo.enrico@cvaspa.it) o all'indirizzo e-mail del RPCT di C.V.A. S.p.A., [massa.federico@cvaspa.it](mailto:massa.federico@cvaspa.it), in qualità di titolare del potere sostitutivo. Le richieste di accesso civico generalizzato potranno invece essere presentate direttamente al RPCT di C.V.A. o al Referente in qualità di titolare del potere sostitutivo.

Le richieste di accesso civico semplice sono gestite dal RPCT/Referente che, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette tempestivamente al responsabile della Struttura competente, il quale dovrà:

- provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti in sede di accesso civico nei termini previsti dalla legge;
- dare contestuale informativa al RPCT.

Quest'ultimo, ricevuta informativa, invierà comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni richieste, indicandone il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

Qualora le informazioni richieste risultino già pubblicate, il RPCT/Referente ne darà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

Eventuali richieste di riesame possono essere presentate, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla norma, al titolare del potere sostitutivo, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Ai fini di supportare un costante monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, il RPCT produrrà annualmente per il CdA un report sugli accessi civici effettuati, con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato.

Le richieste di accesso civico generalizzato sono gestite dalla società che, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette tempestivamente al responsabile della Struttura competente, il quale dovrà:

- provvedere a fornire i dati richiesti instaurando eventualmente anche un dialogo con il richiedente;
- informare gli eventuali controinteressati nei termini previsti dalla legge.

La società entro 30 giorni dovrà fornire i dati oppure, a norma di legge, negare gli stessi.

Eventuali richieste di riesame possono essere presentate, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla norma, al titolare del potere sostitutivo individuato nel RPCT.

Avverso la decisione del RPCT il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### **12.1.3 Attestazione OIV o struttura analoga**

Il nuovo co. 8-*bis* dell'art. 1 della L. 190/2012, nelle Pubbliche Amministrazione, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazione aventi ad oggetto i

casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

Le linee guida ANAC del 2017 definiscono che per le Società occorra individuare il soggetto più idoneo, ovvero, ad esempio, l'OdV, allo svolgimento delle mansioni previste dagli OIV nelle Pubbliche Amministrazioni.

A tal fine, ad avviso dell'ANAC, ogni Società attribuisce, sulla base della propria organizzazione, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo come, ad esempio, all'Organismo di Vigilanza, i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente all'interno del sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

In linea con quanto previsto dall'ANAC il CdA di C.V.A., il 26 giugno 2020, ha attribuito le funzioni di OIV all'Avvocato Vincenzo Scipioni, Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Le medesime funzioni sono attribuite per le società del Gruppo CVA non provviste di RPCT, ma dotate di solo Referente del RPCT della Capogruppo (ossia CVA Energie, Valdigne Energie e CVA EOS).

## 12.2 Gestione del conflitto di interessi

La misura di gestione del conflitto di interessi mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

A tal fine la Capogruppo ha intrapreso iniziative valide anche per le Controllate, con l'obiettivo di evitare, gestire e monitorare situazioni di conflitto di interessi, rivolte sia nei confronti dei propri dipendenti, attraverso la divulgazione dei principi di condotta generali, che nei confronti dei propri collaboratori e fornitori attraverso la richiesta di opportune dichiarazioni concernenti la sussistenza di conflitti.

Su questa tematica con particolare attenzione al settore degli acquisti, area considerata tra le più esposte al rischio di fenomeni corruttivi (anche alla luce delle esemplificazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 15 recanti "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*" approvate il 5 giugno 2019) C.V.A. ha predisposto, attraverso l'emanazione di un'apposita procedura il cui ambito di applicazione si estende anche alle Controllate, misure finalizzate all'analisi delle situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi supportando l'attività con adeguati interventi formativi rivolti al personale.

## 12.3 Formazione e Comunicazione

C.V.A. e CVA Energie assicurano un'adeguata formazione e comunicazione del Piano, in sinergia e in analogia con quanto previsto per i MOG societari (ex D.Lgs. 231/2001).

La L. 190/2012 dispone che il RPCT sia tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in aree particolarmente esposte al rischio corruttivo.

Pertanto, in fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT individua i dipendenti operanti in aree a maggior rischio corruzione da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità.

La formazione è strutturata su due livelli:

- *livello generale*: corsi generali rivolti a tutti i Dipendenti operanti in Aree a rischio corruzione. La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i Destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o registrazione dell'accesso ai moduli formativi di tipo *e-learning*) e l'inserimento in una banca dati del nominativo e dell'esito dell'eventuale *test* finale.
- *livello specifico*: corsi specifici per RPCT, componenti organismi di controllo, per i Responsabili di Struttura e per i dipendenti operanti in Aree a maggior rischio corruzione.

Inoltre, ai fini di una adeguata diffusione delle misure di prevenzione della corruzione, C.V.A. e CVA Energie garantiscono, alle risorse presenti nella Società e a quelle in via di inserimento, la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPCT nelle medesime modalità previste per la diffusione dei Modelli 231 e del Codice Etico.

## 12.4 Rotazione degli incarichi / segregazione delle funzioni

Nell'ambito del PNA 2016, esplicitamente richiamato anche dal PNA 2018, viene individuata la rotazione del personale come "misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che

possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”.

L’ANAC, nel ribadire che “uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti”, afferma che “al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la L. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, **in combinazione o alternativa alla rotazione**, potrebbe essere quella della **distinzione delle competenze (cd. “Segregazione delle funzioni”)** che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- a. svolgere istruttorie e accertamenti;
- b. adottare decisioni;
- c. attuare le decisioni prese;
- d. effettuare verifiche”.

Sul punto è utile evidenziare che nell’Allegato 2 al PNA 2019 ANAC dedica un esplicito approfondimento sul tema della rotazione ordinaria individuando vincoli soggettivi (ad esempio diritti sindacali) e vincoli oggettivi (conferimento di incarichi a soggetti privi delle necessarie competenze) o all’infungibilità derivante dall’apparenza a categorie o professionalità specifiche.

In linea con quanto sopra riportato, le Società adottano lo strumento della distinzione delle competenze quale misura efficace in alternativa alla rotazione tenuto conto:

- dell’esigenza di assicurare il buon andamento, fondata sul consolidamento del *know how*, sulla professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività con elevato contenuto tecnico/professionale/specialistico;
- della *governance* aziendale e i relativi strumenti descritti nella Parte Generale dei MOG societari;
- del sistema di controllo interno, descritto nel dettaglio al capitolo 4 della Parte Generale dei MOG societari, rappresentato dalle regole e dai principi emanati nei regolamenti e nelle procedure aziendali che, per quanto di specifico interesse nel presente contesto, prevede:
  - una regolamentazione dei processi anche in termini di matrice di responsabilità basata sulla segregazione delle funzioni;
  - la sostituzione del personale responsabile di posizione organizzativa nell’ambito delle Aree a rischio corruzione nel caso in cui insorgano cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

La misura preventiva della distinzione delle competenze è, inoltre, costantemente oggetto di monitoraggio nell’ambito delle attività di controllo interno al fine di conseguire una progressiva maggiore efficacia della stessa in termini di articolazione/estensione a tutti i processi aziendali nelle Aree a rischio.

## **12.5 Monitoraggio del Piano**

Il RPCT, anche in collaborazione con il proprio Referente, è responsabile dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; tale attività avviene attraverso:

- reportistica relativa agli obblighi di pubblicazione previsti in allegato al presente PTPCT;
- svolgimento di verifiche sull’attuazione delle misure obbligatorie e specifiche definite dalla Società per la gestione delle Aree a rischio, richiedendo apposita documentazione alle Strutture della Società.

Resta inteso che il RPCT deve essere informato sugli esiti delle verifiche svolte in materia 231 che hanno impatto sulle Aree a rischio del presente PTPCT.

Tutte le attività di monitoraggio svolte dal RPCT sono rendicontate al Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni periodiche, ferma restando la relazione annuale.

Inoltre, il RPCT – con cadenza bimestrale – presenta all’Amministratore Delegato verbali periodici di rendicontazione delle attività svolte e di illustrazione della pianificazione dell’immediato futuro; ciò, con l’obiettivo di alimentare un costante e puntuale confronto con i vertici societari, utile a mantenere la rotta sugli indirizzi strategici ricevuti.

### 13. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si descrivono di seguito le misure specifiche di prevenzione della corruzione da adottare, si precisa che tali "misure" sono inserite in corrispondenza delle Aree a rischio identificate, delle Strutture aziendali ad esse associate relative al solo rischio di corruzione ex L. 190/2012 e delle società, incluse quelle di ridotte dimensioni di cui sopra, per le quali risultano applicabili. La tabella che segue riporta inoltre le Strutture aventi la responsabilità di implementare le suddette "misure".

Aree a rischio	Misure specifiche da attivare	Monitoraggio sull'attuazione e delle misure programmate nell'anno precedente	Tempi di attuazione delle misure previste	Struttura responsabile dell'attuazione e della misura	Ambito di applicazione
Gestione delle autorizzazioni e degli adempimenti con la PA	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Formalizzare all'interno del corpus procedurale in essere, una specifica procedura volta a regolamentare e disciplinare i rapporti con la P.A.</p> <p><u>Gestione della Fiscalità</u></p> <p>B. Aggiornare la procedura AF 01 Predisposizione del bilancio affinché la stessa sia allineata al sistema di deleghe e procure in essere e all'Organigramma aziendale.</p>	<p>Procedura emessa il 14.12.2020</p> <p>Termine posticipato al 2021</p>	2021	<p>Amministratore Delegato</p> <p>Funzione Amministrazione e Finanza</p>	C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS
Gestione delle ispezioni / controlli condotti da Funzionari Pubblici	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Formalizzare all'interno del corpus procedurale in essere, una specifica procedura volta a disciplinare le visite ispettive con la definizione e formalizzazione dei compiti e comportamenti da adottare nel corso di eventuali visite ispettive nonché delle modalità di archiviazione dei verbali.</p> <p><u>Poteri autorizzativi e di firma:</u></p> <p>B. Predisporre adeguate deleghe e procure in capo a soggetti diversi in funzione alla struttura oggetto dell'ispezione. Es. predisporre una procura in capo al Direttore Amministrazione, Finanza e Risorse Umane che attribuisca a quest'ultimo il potere di accogliere e di sottoscrivere un eventuale verbale rilasciato da determinate tipologie di pubblici ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza relativamente ad ispezioni fiscali).</p>	Procedura emessa il 09.04.2020		<p>Amministratore Delegato</p> <p>Amministratore Delegato</p>	C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS



Aree a rischio	Misure specifiche da attivare	Monitoraggio sull'attuazione e delle misure programmate nell'anno precedente	Tempi di attuazione delle misure previste	Struttura responsabile dell'attuazione e della misura	Ambito di applicazione
<p>Gestione di finanziamenti, contributi e incentivi erogati da soggetti pubblici e privati</p>	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Si suggerisce di formalizzare la procedura relativa alla formazione finanziata del personale al fine di regolamentare e disciplinare le modalità di richiesta, partecipazione e ottenimento di fondi relativi alle attività di formazione del personale a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei soggetti preposti ad autorizzare l'avvio delle pratiche istruttorie per richiedere un contributo, un finanziamento o una sovvenzione;</li> <li>- formalizzazione dei ruoli, responsabilità e modalità relativamente alle attività di rendicontazione di qualsiasi tipologia di contributo, finanziamento o sovvenzione;</li> <li>- identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare accordi per finanziamenti con l'ente preposto (anche privato).</li> </ul> <p>B. Formalizzare una procedura idonea a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti pubblici relativi non solo alle attività di formazione del personale (es. progetti innovativi anche parzialmente a fondo perduto, contributi relativi alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette ecc...).</p>		<p>2022</p>	<p>Direzione Amministrazione, Finanza e Risorse Umane</p> <p>Direzione Amministrazione, Finanza e Risorse Umane</p>	<p>C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS</p>
<p>Gestione del contenzioso</p>	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Formalizzare all'interno del corpus procedurale in essere, una specifica procedura volta a regolamentare e disciplinare la gestione del contenzioso con l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati e con particolare riferimento alle fasi di avvio / chiusura dei contenziosi rilevanti.</p>		<p>2022</p>	<p>Funzione Affari Legali</p>	<p>C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS</p>

Aree a rischio	Misure specifiche da attivare	Monitoraggio sull'attuazione e delle misure programmate nell'anno precedente	Tempi di attuazione delle misure previste	Struttura responsabile dell'attuazione e della misura	Ambito di applicazione
Gestione delle procedure di approvvigionamento (sia private che pubbliche) e successive fasi di stipula ed esecuzione	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Aggiornare la procedura FAA 01 Procedura per la gestione degli acquisti/appalti sulla base delle ultime introduzioni legislative (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e al fine di allineare le strutture aziendali richiamate dalla medesima procedura con le strutture aziendali attualmente in essere.</p>	Termine posticipato al 2021	2021	Funzione Acquisti e Appalti	C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS
Selezione, assunzione e gestione del Personale	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Si suggerisce di valutare l'opportunità di redigere, approvare e diffondere una procedura relativa alla gestione del personale idonea a disciplinare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assunzione interinali;</li> <li>- procedimenti disciplinari;</li> <li>- progressioni di carriera.</li> <li>-</li> </ul>	Termine posticipato al 2022	2022	Funzione Risorse Umane	C.V.A. CVA Energie
Gestione dei flussi monetari e finanziari	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Aggiornare / integrare la Procedura DAFS 02 Operazioni monetarie e finanziarie.</p>	Termine posticipato al 2021	2021	Direzione Amministrazione, Finanza e Risorse Umane	C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS
Rapporti con gli organi di controllo	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Formalizzare all'interno del corpus procedurale in essere, una specifica procedura volta a regolamentare e disciplinare i rapporti con gli organi di controllo, con particolare riferimento alle attività di verifica sulla corretta gestione dei rapporti con gli stessi (es. formalizzando modalità e tempistiche di pubblicazione delle informazioni e messa a disposizione delle stesse nei confronti dei diversi organi sociali).</p>	Termine posticipato al 2021	2021	Amministratore Delegato	C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS
Gestione delle sponsorizzazioni e donazioni	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Procedura DG 03.02 Sponsorizzazioni e liberalità e Procedura DG 03.01 Gestione di</p>	Termine posticipato al 2021			C.V.A. CVA Energie Valdigne Energie CVA EOS

Aree a rischio	Misure specifiche da attivare	Monitoraggio sull'attuazione e delle misure programmate nell'anno precedente	Tempi di attuazione delle misure previste	Struttura responsabile dell'attuazione e della misura	Ambito di applicazione
	<p>omaggi e gadget: le procedure in oggetto risultano ad oggi non allineate sulla base delle attuali Strutture Aziendali (es. la procedura riporta la qualifica di Direttore Generale la quale è stata sostituita da quella dell'Amministratore Delegato).</p> <p>B. Procedura DG 03.02 Sponsorizzazioni e liberalità: la procedura al "Par. 5.1 sponsorizzazioni" dispone che solo CVA Trading S.r.l. (ora CVA Energie) può intraprendere iniziative di sponsorizzazione, tuttavia sulla base degli incontri con i principali Responsabili di Business, è emerso che tali iniziative di sponsorizzazione sono intrattenute da C.V.A.</p> <p>C. La procedura non differenzia le attività di sponsorizzazione verso enti privati rispetto ad iniziative di sponsorizzazione verso enti pubblici (es. Comuni)</p> <p><u>Poteri autorizzativi e di firma:</u></p> <p>D. Si rileva che ad oggi il sistema di deleghe e procure non indica i ruoli e le responsabilità in capo ai soggetti che svolgono un ruolo attivo nella delibera e approvazione delle richieste di sponsorizzazione ed omaggi.</p>		<p>2021</p> <p>2021</p> <p>2021</p> <p>2021</p>	<p>Funzione Marketing e Relazioni Esterne</p> <p>Funzione Marketing e Relazioni Esterne</p> <p>Funzione Marketing e Relazioni Esterne</p> <p>Funzione Affari Legali</p>	
Gestione del conflitto di interessi	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Si suggerisce di predisporre una policy/procedura per la gestione del conflitto di interessi e la riduzione dei rischi da esso derivanti.</p>	Procedura emessa il 16.07.2020		Amministratore Delegato	C.V.A. Energie Valdigne Energie CVA EOS
Gestione del patrimonio immobiliare	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>A. Si suggerisce di valutare la possibilità di integrare la presente procedura al fine di identificare i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con i pubblici ufficiali e di svolgere attività relative alle richieste</p>		2021	Funzione Patrimonio e Servizi	C.V.A. Valdigne Energie CVA EOS

Aree a rischio	Misure specifiche da attivare	Monitoraggio sull'attuazione e delle misure programmate nell'anno precedente	Tempi di attuazione delle misure previste	Struttura responsabile dell'attuazione e della misura	Ambito di applicazione
	di autorizzazioni, presso gli uffici pubblici (es. Comuni e Regioni).				
Linee guida affidamenti inerenti agli interventi di efficientamento in regime privato	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>Formalizzare un disciplina relativa agli interventi di efficienza energetica in regime di diritto privato, per individuare, indirizzare e coordinare l'attività contrattuale per l'affidamento di interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.</p>		2021	CDA / Amministratore Delegato	C.V.A.
Gestione dei crediti in sofferenza, escluse le attività giudiziali	<p><u>Esistenza di procedure / linee guida formalizzate:</u></p> <p>La procedura AD03 Gestione del credito risulta ad oggi non allineata sulla base delle attuali Strutture Aziendali.</p>	Termine posticipato al 2021	2021	Funzione Gestione Credito – Funzione Servizio Maggior Tutela	CVA Energie